



STUDIO LEGALE

Avv. Vito Marrazzo

Tel 0831986296 Fax 0831986296 Cell 3206195285

e-mail: marrazzostudiolegale@liberol.it – PEC: marrazzo.vito@coabrindisi.legalmail.it

Via Mare. 20 – 72019 San Vito dei Normanni (BR)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELL'EMILIA-ROMAGNA

Sede di BOLOGNA

RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 C.P.A.

proposto da GIACOVELLI ANTONIO nato il 01/03/1995 a Brindisi (c.f.: GCVNTN95C01B180E), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente ricorso, dall'Avv. MARRAZZO VITO, (CF: MRRVTI62A21I396P) pec marrazzo.vito@coabrindisi.legalmail.it) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Vito dei Normanni, via Mare n. 20;

contro

Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna pro tempore, corrente in Bologna Viale Aldo Moro n. 52;

e nei confronti

di tutti i candidati controinteressati, non specificatamente individuabili, che seguono n graduatoria il ricorrente, in relazione ai quali si fa istanza di decreto ex art. 41, co. 4 C.P.A., di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell'istanza in calce al presente ricorso, sempre che ciò appaia necessario al

Giudicante e non invece considerare che al momento vi è solo una graduatoria provvisoria che riguarda solo parte delle prove superate, così da ritenere non vi siano "controinteressati" in quanto non sussiste una graduatoria concorsuale finale e definitiva dalla quale poter desumere degli interessi opposti di soggetti interessati a conservare posizioni giuridiche soggettive di tipo opposto ed antitetico a quelle pregiudizievoli del destinatario dell'atto che, invece, vuole ed ha interesse a rimuovere il provvedimento. Infatti *jus receptum* che nei pubblici concorsi la posizione di controinteressato (e quindi di contraddittore necessario) è riscontrabile solo in quei soggetti che siano risultati idonei in una graduatoria finale di merito, visto che solo in tale occasione "*l'eventuale esito positivo (di un'impugnativa) potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, ...dei promossi che devono, di conseguenza, essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni così acquisite*" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 luglio 2005, n. 3813; in tal senso, anche Cons. Stato, sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 23/2008). Pertanto, nel caso in esame non è individuabile un soggetto che possa assumere la veste di controinteressato né in senso formale né in senso sostanziale non essendo, peraltro, stata pubblicata né fornita mediante istanza d'accesso i nominativi degli idonei alla prova psico-attitudinale e sempre restando fermo la ancora non esistenza di una graduatoria definitiva e finale essendo il corso-concorso ancora in fase di espletamento.

per l'annullamento, previa sospensione

previa adozione di misure cautelari ex art. 56 C.P.A.

del giudizio di inidoneità (**doc.1**) espresso in data 20.07.2020 dalla commissione esaminatrice (e notificato, tramite mezzo posta, in data 07.08.2020) per l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali nell'ambito del corso-concorso per l'assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di n. 138 agenti di polizia locale (cat. Giur. C), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza n. 403 - il 6.12.2019 (**doc. 2**); nonché di ogni atto a tale ulteriore provvedimento comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente;

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente alla riammissione del ricorrente alla procedura ed alla rivalutazione da parte di diversa commissione esaminatrice formata da psicologi esperti in materia di psicologia del lavoro dell'effettiva idoneità psico-attitudinale del signor Antonio Giacovelli.

FATTO

A seguito dell'indizione del corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 138 posti di Agente di Polizia locale (Cat. Giur. C), di cui 27 posti riservati ai volontari delle Forze armate ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 – il cui bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna il 6 dicembre 2019 -, il ricorrente decideva di parteciparvi sostenendo e risultando ammesso alle prime tre prove previste dal suddetto bando (art. 10, co. 1).

In particolare, con riguardo alla prova scritta di preselezione di cultura generale (**doc. 3**) tenutasi il 4 febbraio 2020, il ricorrente si collocava in graduatoria alla posizione n. 109 su 858 concorrenti ottenendo un punteggio pari a 22, 26 (Det. del 11.02.2020).

In data 19 febbraio 2020, il ricorrente partecipava e superava anche la prova fisica di preselezione (**doc. 3**) venendo, così, ammesso alla successiva prova di preselezione a contenuti professionali.

In data 23 febbraio 2020, in ottemperanza all'ordinanza del Presidente della Regione finalizzata a contenere la diffusione del Virus COVID -19 del 6 giugno 2020 (**doc. 4**), la suddetta prova scritta fissata per il 25 febbraio 2020 veniva annullata mediante comunicato urgente emesso della Regione Emilia Romagna.

Con successivo comunicato del 25 maggio 2020, la Regione Emilia Romagna indicava quale data - per la prosecuzione delle successive prove concorsuali e, in particolare della prova preselettiva a contenuti professionali - il 7 luglio 2020.

In data 10 luglio 2020 venivano pubblicati - sul sito web della Regione Emilia-Romagna - gli esiti della suddetta prova, la quale veniva superata dal ricorrente che si collocava in graduatoria alla posizione 25° su un numero complessivo di candidati pari a 303 (**doc. 5**).

Peraltro, nel comunicato del Responsabile del servizio sviluppo delle risorse umane veniva riportato il calendario della prova di idoneità psico-attitudinale che prevedeva una suddivisione, nello svolgimento della stessa, in differenti giorni: dal 20 al 23 luglio 2020, per i primi 152 candidati risultanti tali dalla graduatoria provvisoria di preselezione a contenuti professionali e dal 27 al 30 luglio 2020 per completare, eventualmente, i posti disponibili in caso di una o più inidoneità a seguito dello svolgimento della predetta prova (**doc. 6**).

Un successivo comunicato, più dettagliato, indicava delle fasce orarie (dalle 8 alle 15:30) entro le quali si sarebbe tenuta la prova inserendovi i candidati, divisi in gruppi formati da sei o sette membri ed ordinati sulla base di un criterio alfabetico (doc. 7).

In data 20 luglio 2020, il ricorrente si presentava, assieme ad altri sei candidati, nel luogo ed all'ora precedentemente comunicatagli per sostenere la suddetta prova di idoneità psico-attitudinale. Ivi, i sette candidati venivano ulteriormente divisi in due gruppi da quattro e tre membri; il primo di questi (nel quale si trovava il ricorrente) veniva assegnato all'aula A ed il secondo all'aula B, all'interno delle quali i singoli candidati – nel corso di un colloquio individuale ed orale - venivano valutati da due sottocommissioni, composte da due psicologi esperti in materia di psicologia del lavoro.

In data 7 agosto 2020 perveniva, a mezzo posta, una comunicazione della Regione Emilia Romagna afferente giudizio di inidoneità alla prova psico-attitudinale.

In data 20 agosto 2020, il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti amministrativi (doc. 8) in risposta alla quale veniva fornita parte della documentazione attinente alla prova di idoneità psico-attitudinale e, in particolare, la relazione e la scheda punteggio relativa all'esito della suddetta prova riconducibile al ricorrente nonché il verbale del 7 luglio 2020 con il quale venivano nominati gli esperti della commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova psico-attitudinale (doc. 9-10-11-12).

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 97 Cost., art. 1 l. n. 241/1990

Dal principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione discende, quale indefettibile corollario, non solo un obbligo di pubblicità ma anche un diritto di partecipazione a tutte le prove orali tenute dalla Pubblica amministrazione nel corso di un concorso pubblico per la selezione del proprio personale.

Di ciò è evidente espressione l'art. 6, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a mente del quale *"le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione"*, nonché gli artt. 7 comma 5 e 16 comma 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala aperta al pubblico.

Inoltre, la più recente giurisprudenza amministrativa ha affermato che affinché *«un'aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e quindi non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti»* (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1627).

A conferma di ciò la stessa Pubblica Amministrazione, al fine di garantire il diritto di partecipazione in una situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus da Covid-19, ha previsto che *"nei casi in cui per garantire l'esercizio di partecipazione alle prove come uditore, sia necessario utilizzare altre aule, oltre a quella in cui si svolge la prova, l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso e la disponibilità di aule ampie, dotate di misure di sicurezza e distanziamento, dove ritrasmettere ad altri candidati le prove orali in corso"* (ordinanza del 6 giugno 2020).

Orbene, tale diritto di partecipazione alla prova orale individuale psico-attitudinale del 20 luglio 2020 è stato violato; invero, al momento del colloquio orale, i due membri della commissione esaminatrice hanno, dapprima, atteso l'ingresso dei candidati all'interno dell'aula indicata, e solo dopo aver chiuso le porte hanno iniziato il colloquio, impedendo di fatto la partecipazione ad altri eventuali candidati o soggetti terzi interessati all'audizione della prova anche in ossequio al principio di trasparenza che consente di raffigurare la Pubblica amministrazione come una "casa di vetro".

Violazione delle disposizioni del Bando di corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 138 posti di Agente di Polizia locale (Cat. Giur. C), di cui 27 posti riservati ai volontari delle Forze armate ai sensi del D.Lgs.n. 66/2010 pubblicato, nel Bollettino ufficiale bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 403, il 6 dicembre 2019

L'art. 15 del bando di Corso-concorso suddetto (rubricato "prova di idoneità psico-attitudinale") prevede che "detti candidati¹ saranno sottoposti a prove psico-attitudinali individuali e/o di gruppo, sia scritte sia orali."

Nella procedura concorsuale espletata è stato violato il presente art. 15 in quanto si è proceduto alla sola prova orale; invero, come si desume chiaramente dalla lettura del summenzionato art. 15, la prova psico-attitudinale si sarebbe dovuta svolgere nelle forme sia scritta sia orale. Peraltro, la prova scritta forniva tutte le garanzie di imparzialità, pubblicità ed oggettività su cui l'Ente propositore sicuramente faceva affidamento nel prevedere espressamente anche la prova scritta. Proprio a fronte

¹ Si tratta dei primi 152 candidati che hanno superato la precedente prova a contenuto professionale.

dell'indicazione contenuta nell'art. 15 del bando, il ricorrente si era scrupolosamente preparato a sostenere la prova anche in forma scritta.

Nella letteratura in materia è possibile rinvenire diverse tipologie di test scritti volti a definire il profilo psico-attitudinale dei candidati; tra questi, il "test del Minnesota" che si propone di valutare sia lo stato evolutivo del candidato che la capacità di valutare le domande, il questionario auto biografico che pone domande inerenti alla sfera lavorativa, emotiva e familiare del candidato, il "test della figura umana" che – mediante la rappresentazione di una figura umana anche di sesso opposto al proprio – consente agli esperti di valutare lo stato evolutivo e psicologico del candidato.

L'art. 11 del bando del concorso in questione statuisce che la commissione esaminatrice è "*composta da un numero di persone non inferiore a tre*".

Nei fatti, invece, la commissione, costituita da esperti psicologi, seppur in numero superiore a tre, si è divisa in sottocommissioni – la cui formazione non era prevista nel bando né nella determinazione del Direttore Generale – e composta comunque da soli due componenti.

La giurisprudenza consolidata sottolinea che "Il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423). Pertanto, doveva restare fermo il principio sancito dal bando che gli esaminatori, componenti della commissione, non potevano essere inferiori al numero di

tre, di contro, la commissione che ha esaminato il ricorrente era composta da due membri.

Nella fattispecie è venuto meno il rispetto delle regole fondamentali che attengono la procedura concorsuale in generale e, ne particolare, della specifica procedura instaurata con il bando in esame. Invero, secondo la costante ed unitaria giurisprudenza del Consiglio di Stato, *“le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione. L’amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della procedura (Cons, Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304).*

Infatti, il bando riveste, nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell’azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

2. Eccesso di potere: motivazione insufficiente ed irragionevole.

Si ravvisa, inoltre, eccesso di potere della Pubblica Amministrazione con riguardo alla motivazione del giudizio di inidoneità della prova psico-attitudinale che si ritiene essere insufficiente ed irragionevole. In particolare, sia la scheda punteggiatura che la relazione redatta dalla commissione esaminatrice rivela una sommaria indicazione delle ragioni che l’hanno indotta ad assumere una valutazione finale di non idoneità non rendendo

chiaro ed intellegibile l'iter logico-valutativo nonché i criteri posti a fondamento di tale giudizio seguiti dalla stessa pubblica amministrazione. Invero, da entrambi gli atti emerge, a detta della commissione esaminatrice, un'assoluta mancanza di motivazione nel partecipare al corso-concorso per l'assegnazione, a tempo indeterminato, di un posto in qualità di agente di polizia locale ed una mancanza di consapevolezza del ruolo ricoperto dagli stessi.

In ottemperanza al principio di proporzionalità e ragionevolezza, la Pubblica Amministrazione deve poter valutare – al fine di procedere ad una disamina dei requisiti psico-attitudinali richiesti dal D.G.R. n. 278 del 14/02/2005 e richiamati anche dal bando di concorso (Crf. art. 6) - le esperienze di vita, le esigenze che hanno spinto un giovane ragazzo di anni venticinque ad interrompere momentaneamente gli studi presso la Facoltà di Medicina per dedicarsi, anima e corpo, al corso-concorso a cui ha deciso di partecipare. In particolare, nel corso della prova orale psico-attitudinale non sono state rivolte domande di carattere personale dalle quali poter evincere una *“molto scarsa motivazione”* o ancora una *“scarsa autoconsapevolezza e fiducia in sé”* nonché una *“scarsa flessibilità lavorativa”* ed *“uno scarso senso del dovere, attitudini alla coscienziosità nel lavoro”*.

Nello specifico, la commissione esaminatrice ha posto mere domande in ordine al proprio stato civile ed all'occupazione svolta.

Inoltre, la motivazione - desumibile dalla relazione del 20 luglio 2020 - appare fin troppo generica poiché fa riferimento ad astratti *“scenari proposti per accertare gli*

specifici aspetti psicoattitudinali" non indicando, in concreto, quali siano stati tali scenari tanto da risultarne un *"approccio del candidato scarsamente funzionale"*.

Peraltro si percepisce, *ictu oculi*, con riguardo ai profili che la stessa amministrazione ritiene essere positivi (nello specifico, gestione delle emozioni, capacità relazionali, comunicative e cognitive), una contraddittorietà ed irragionevolezza nella motivazione con riguardo al giudizio parziale attribuito dalla suddetta commissione avendo anche nella scheda punteggio attribuito, ad esempio, una mera sufficienza al punto 10 con riferimento alla "capacità cognitivo-intellettivo" pur avendo il ricorrente ottenuto punteggi che, da un punto di vista oggettivo e fattuale, risultano essere più che sufficienti (invero, alla prova preselettiva di cultura generale -contenente anche quesiti di logica e ragionamento - ha ottenuto un punteggio pari a 22,26 ed alla successiva prova di preselezione a contenuti professionali un punteggio di 27,260 collocandosi al venticinquesimo posto in graduatoria). Proprio le precedenti prove abilmente superate vanno ad evidenziare come il giudizio dello psicologo sia effettivamente errato e privo di una corretta valutazione e comunque in palese contraddizione con la realtà risultata incontrovertibilmente dagli elaborati scritti.

Appare, pertanto, il giudizio di inidoneità psico-attitudinale sommario, standardizzato su schemi prefissati e generici, in contrasto nettamente con il profilo oggettivo, rinveniente dalle precedenti prove preselettive e dalle esperienze pregresse del candidato essendo uno studente di medicina al quinto anno, in una facoltà a numero chiuso a cui si è iscritto dopo aver superato un complesso ed altamente selettivo test di ammissione.

Invero, sebbene si verta in tema di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione – ove il sindacato del giudice amministrativo risulta ulteriormente limitato – la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata afferma che la *“censurabilità della discrezionalità tecnica non deve mai arrivare alla sostituzione del giudice all'amministrazione nell'effettuazione di valutazioni opinabili, ma deve consistere nel controllo, ab externo, dell'esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio”* (Cons. Stato, sez. IV, n. 3554/2004 e T.A.R. Lazio – Roma, 18 aprile 2017, n. 4682).

ISTANZA DI TUTELA CAUTELARE

La sussistenza del *fumus boni juris* è attestata dal tenore dei motivi di gravame che evidenziano il fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al requisito del *periculum in mora*, è *in re ipsa* la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio conseguente all'esecuzione degli illegittimi provvedimenti impugnati che impediscono al ricorrente la prosecuzione del procedimento.

Si chiede, pertanto, che il Presidente del Tribunale adito voglia disporre, ex art. 56 C.P.A., la misura cautelare provvisoria volta a consentire la partecipazione del ricorrente al corso residenziale per la formazione degli Agenti di polizia locale da tenersi dal **5 al 31 ottobre 2020 (doc. 13)**, poiché vertendosi in un caso di estrema gravità e urgenza dovuto anche all'imminente inizio del corso e il fatto che la mancata partecipazione al detto corso preclude definitivamente ogni possibilità di proseguire nelle fasi successive del concorso e posto che si tratta dell'ultima fase per poi accedere all'esame finale che consente la conseguente assunzione in servizio.

Per tali ragioni, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato (giudizio di

inidoneità espresso in data 20.07.2020 dalla commissione esaminatrice - prot. 30/07/2020.0531092.U -) con contestuale ammissione del ricorrente con riserva alla procedura concorsuale (corso residenziale di formazione da tenersi dal 5 al 31 ottobre prossimo) consentirebbe di giungere, *re adhuc integra*, alla delibazione nel merito della presente impugnativa; invero, in caso contrario, il ricorrente vedrebbe sostanzialmente impedita la propria possibilità di essere assunto in servizio una volta coperti – nelle more di tale giudizio – tutti i posti disponibili nel contesto della procedura di scorrimento della graduatoria, in tal modo vanificando sostanzialmente la propria aspirazione.

Peraltro, nell'ambito della valutazione della fase cautelare, ci si permette di sottolineare che la concessione della tutela cautelare, se da un lato attribuirebbe una rilevante utilità al ricorrente, dall'altro non recherebbe nessun pregiudizio all'amministrazione resistente.

EVENTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE

PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4, C.P.A.

Qualora questo Ecc.mo TAR dovesse ritenere necessaria la notifica ai controinteressati – considerato che si verte in un caso di graduatoria parziale –, e non essendo possibile identificare gli effettivi controinteressati che possano subire effettivamente, all'esito della conclusione del corso concorso, un pregiudizio dall'eventuale riammissione del ricorrente, si rientrerebbe comunque nell'ipotesi prevista dall'art. 41, co 4, CPA. Tale disposizione prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su*

richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità".

Inoltre, con riguardo alle specifiche modalità di notificazione per pubblici proclami va rilevato che il mezzo più idoneo a consentire la conoscenza nonché la conoscibilità del gravame ai controinteressati sia la pubblicazione, sul profilo web della Regione Emilia Romagna – opportunità di lavoro in regione / concorsi – di un estratto dell’emanando provvedimento con cui si dispone e autorizza la notificazione per pubblici proclami del presente gravame.

P.Q.M.

Si chiede che l’Ecc.mo TAR intestato Voglia accogliere il presente ricorso e, che per l’effetto, previa concessione della misura cautelare e, se ritenuto necessario, esperimento di verifica ex art. 66 C.P.A., annullare il provvedimento impugnato.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di legge ed agli onorari del giudizio, nonché alla restituzione del contributo unificato che si dichiara dovuto in misura pari ad € 650,00.

Brindisi/Bologna, li 26 settembre 2020

Avv. Vito Marrazzo



MANDATO AD LITEM

Avv. Vito Marrazzo, io sottoscritto, Giacovelli Antonio, nato a Brindisi il 01.03.1995 C.F. GCVNTN95C01B180E, Vi conferisco ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto.

Vi munisco di ogni facoltà di legge, niuna esclusa o eccettuata, comprese quelle di transigere e conciliare, proporre domande riconvenzionali, di riassunzione, opposizioni, reclami, appelli anche incidentali, deferire giuramenti decisori, fare istanze per sequestri giudiziari o conservativi, con facoltà, altresì, di nominare altri Avvocati e Procuratori e di farsi sostituire dagli stessi con eguali poteri.

Ratifico, sin da ora, il Vostro operato e quello degli altri da Voi nominati.


Autorizzo il procuratore qui nominato all'uso dei dati personali ex lege 196/2003 per il perseguimento delle finalità di cui al presente mandato.

Autorizzo il nominato avvocato di prendere visione del fascicolo di cui al presente procedimento ed estrarre copia.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3 co. del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui all'art. 17 e 20 del medesimo decreto.


Eleggo domicilio presso il Vostro studio San Vito dei Normanni Via Mare n. 20.

San Vito dei Normanni / Brindisi Li 26.09.2020



È autentica

Avv. Vito Marrazzo



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avvocato Vito Marrazzo** (MRRVTI62A21I396P) con studio in San Vito dei Normanni (BR) in Via via Mare nr.20, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di Giacovelli Antonio nato a Brindisi e residenti in San Vito dei Normanni (BR) alla Via Belprato n. 32

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge l'allegato **ricorso al TAR dell'Emilia Romagna – sede di Bologna** alla Regione Emilia Romagna in persona del Presidente della Giunta Regionale in Carica con sede in Bologna Viale Aldo Moro n. 52, nonché procura alle liti a me rilasciata dal sig. Giacovelli Antonio su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:

alla Regione Emilia in persona del Presidente della Giunta Regionale in Carica con sede in Bologna Viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it estratto in data 29.09.2020 dal registro PPAA.

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente: Ricorso innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna e procura alle liti rilasciata su foglio separato da cui è stata estratta copia informatica per immagine.

Brindisi, 29.09.2020

Avv. Vito Marrazzo

